

Allegato 3 - Informativa sul distributore

Luogo e data	N° Proposta	N° Domanda	N° Contratto
--------------	-------------	------------	--------------

Prodotto assicurativo:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito anche “**Stellantis Financial Services**” o “**Intermediario**”), prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Cliente il presente documento. L’Intermediario ha anche l’obbligo di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali (anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche).

L’Intermediario ha pubblicato il presente documento anche sul proprio sito Internet www.stellantis-financial-services.it.

In caso di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, l’Intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere le informazioni di cui al presente documento solo se intervengono modifiche rilevanti delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Cliente****Dati dell’intermediario che entra in contatto con il Cliente - Concessionario**

Nome e Cognome dell’addetto del Concessionario che entra in contatto con il Cliente:

Ragione o Denominazione Sociale - Concessionario:

Sede Operativa/Legale - Concessionario:

Natura del rapporto in essere con l’Intermediario principale: **Accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Recapito telefonico - Concessionario:

Indirizzo posta elettronica - Concessionario:

PEC - Concessionario:

Numero d’iscrizione del Concessionario iscritto nella Sezione E del RUI:

Data d’iscrizione del Concessionario al RUI:

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività

Ragione sociale: Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Sede: Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

Numero d’iscrizione al RUI: D000533343

Sito Internet: www.stellantis-financial-services.it

Telefono - Fax:

PEC: postacertificata@stellantisfinance-cert.it

L’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta sul territorio della Repubblica italiana è l’IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e dell’intermediario iscritto in Sez. E possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo

L’Intermediario comunica di aver reso disponibili nei locali in cui svolge attività di distribuzione oppure di aver pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1. l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’Allegato 4-ter del Regolamento Ivass 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. è una società detenuta da Banque PSA Finance S.A. e da Santander Consumer Bank S.p.A.

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione per cui opera.

L’impresa di assicurazione o le imprese controllanti l’impresa di assicurazione non detengono una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e l’impresa di assicurazione Stellantis Insurance Europe Ltd appartengono al medesimo Gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Santander Consumer Finance SA e Banque PSA Finance SA.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Cliente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di:

- inoltrare un reclamo per iscritto all’Intermediario secondo le seguenti modalità:
 - invio tramite posta ordinaria indirizzata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO);
 - invio tramite posta elettronica all’indirizzo reclami@stellantis-finance.com;
 - invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo reclami@stellantisfinance-cert.it.
- inviare reclamo direttamente all’impresa di assicurazione con cui il Cliente ha concluso il contratto o che ha in gestione il contratto, secondo le modalità e utilizzando i recapiti previsti nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP

Luogo e data

N° Proposta

N° Domanda

N° Contratto

Prodotto assicurativo:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito anche "Stellantis Financial Services" o "Intermediario"), prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Cliente il presente documento, redatto in ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e s.m.i., che contiene informazioni sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Dati dell'intermediario che entra in contatto con il Cliente - Concessionario**

Nome e Cognome dell'addetto del Concessionario che entra in contatto con il Cliente:

Ragione o Denominazione Sociale - Concessionario:

Sede Operativa/Legale - Concessionario:

Natura del rapporto in essere con l'Intermediario principale: **Accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Recapito telefonico - Concessionario:

Indirizzo posta elettronica - Concessionario:

PEC - Concessionario:

Numero d'iscrizione del Concessionario iscritto nella Sezione E del RUI:

Data d'iscrizione del Concessionario al RUI:

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività

Ragione sociale: Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Sede: Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

Numero d'iscrizione al RUI: D000533343

Sito Internet: www.stellantis-financial-services.it

Telefono - Fax:

PEC: postacertificata@stellantisfinance-cert.it

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazione Stellantis Insurance Europe Ltd.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Stellantis Financial Services non fornisce al Cliente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (di seguito anche "Codice" o "CAP") e quindi non fornisce al Cliente una raccomandazione personalizzata.
- L'Intermediario non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi 119-ter, comma 4 del Codice.
- Stellantis Financial Services non distribuisce in modo esclusivo, in virtù di un obbligo contrattuale, i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Stellantis Financial Services distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti dell'impresa di assicurazione indicata nella Sezione I.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- Stellantis Financial Services per l'attività di distribuzione svolta percepisce dall'impresa di assicurazione per cui opera una commissione inclusa nel premio assicurativo.
- Stellantis Financial Services riconosce una parte della commissione alla Società che ha distribuito il contratto.
- Per i prodotti distribuiti da Stellantis Financial Services in connessione con contratti di finanziamento dalla stessa stipulati, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, Stellantis Financial Services percepisce dalla Compagnia di assicurazione una provvigione il cui ammontare è indicato nella seguente tabella:

Provvigione riconosciuta dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini percentuali sull'ammontare complessivo del premio.

50,00 %

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Nei casi in cui i premi pagati dal Cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa vengono regolati per il tramite di Stellantis Financial Services, quest'ultima ha provveduto a stipulare una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un importo minimo previsto dalla normativa Europea.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore

Luogo e data	N° Proposta	N° Domanda	N° Contratto
--------------	-------------	------------	--------------

Prodotto assicurativo:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito anche "Stellantis Financial Services" o "Intermediario") rende il presente documento disponibile al pubblico nei propri locali (anche attraverso apparecchiature tecnologiche).

L'Intermediario ha pubblicato il presente documento anche sul proprio sito internet www.stellantis-financial-services.it.

Il presente documento è consegnato al Cliente nel caso in cui il contratto di assicurazione venga offerto fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga attraverso tecniche di comunicazione a distanza, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il Cliente - Concessionario

Nome e Cognome dell'addetto del Concessionario che entra in contatto con il Cliente:

Ragione o Denominazione Sociale - Concessionario:

Sede Operativa/Legale - Concessionario:

Natura del rapporto in essere con l'Intermediario principale: **Accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Recapito telefonico - Concessionario:

Indirizzo posta elettronica - Concessionario:

PEC - Concessionario:

Numero d'iscrizione del Concessionario iscritto nella Sezione E del RUI:

Data d'iscrizione del Concessionario al RUI:

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività

Ragione sociale: Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Sede: Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

Numero d'iscrizione al RUI: D000533343

Sito Internet: www.stellantis-financial-services.it

Telefono - Fax:

PEC: postacertificata@stellantisfinance-cert.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, Stellantis Financial Services ha l'obbligo di:

- consegnare al Cliente un documento conforme all'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali e di averlo pubblicato sul sito internet;
- consegnare, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, un documento conforme all'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018;
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Cliente;
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente o dell'assicurato e acquisire ogni informazione utile;
- valutare che il Cliente rientri nel mercato di riferimento relativo al contratto di assicurazione proposto e non presenti invece le caratteristiche delle categorie di clientela ai quali il prodotto stesso non può essere distribuito;
- adottare gli opportuni presidi per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 decies comma 5 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento relativi a ciascun prodotto;
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Cliente di prendere una decisione informata.

Set Informativo

Polizza Collettiva di Assicurazione “GAP”

Il presente set informativo contiene:

- Documento Informativo Precontrattuale Danni
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di Adesione
- Informativa sul trattamento dei Dati

Deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa è facoltativa.

Copertura GAP

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: **Stellantis Insurance Europe Ltd**
Indirizzo: MIB House 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta
Numero di registro: C68963
Prodotto: **GAP**



Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La GAP è un'assicurazione auto facoltativa che permette all'assicurato di ricevere un'indennità complementare in caso di perdita totale della vettura assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Furto Totale dell'auto;
- ✓ Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, in seguito a un incidente o una catastrofe naturale.

L'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo secondo il seguente schema:

- Meno di 5 anni: il 100% della differenza;
- Più di 5 anni ma meno di 8 anni: il 50% della differenza;
- Da 8 anni in poi: il 30% della differenza.

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo di 25.000,00 €.



Che cosa non è assicurato?

Non possono essere assicurati Autoveicoli:

- ✗ di peso, a pieno carico, superiore ai trentacinque (35) quintali;
- ✗ che abbiano superato gli 8 anni dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ Che non siano stati acquistati dall'Aderente tramite locazione finanziaria sottoscritta con Stellantis Financial Services Italia S.p.A..



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicuratore non verserà alcun indennizzo nel caso in cui il Sinistro sia causato da:

- ! a) Dolo o colpa grave di Stellantis Financial Services Italia S.p.A., dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- ! b) Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! c) Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! d) Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti.

La copertura è esclusa anche nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato sia risultato al momento del Sinistro:

- ! a) Utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! b) Guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! c) Guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! d) Soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! e) Circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, l'indennizzo non è dovuto per:

- ! a) Ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! b) Ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
- ! c) I ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! d) Ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
- ! e) Ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa ha validità in Italia e, solo se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze del rischio.

Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente entro un termine non superiore a 5 giorni e devi inviare la documentazione richiesta dall'Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato anticipatamente per l'intera durata mensile dell'Assicurazione a mezzo mandato SEPA insieme ai canoni di rimborso della locazione finanziaria.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ogni Aderente, la copertura assicurativa relativa alla Polizza ha una durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. In caso di estinzione integrale anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria, la copertura assicurativa cessa di avere efficacia.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione come data di decorrenza, a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata. L'Aderente aderisce alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

La copertura assicurativa, oltre che alla sua naturale scadenza, cessa anticipatamente nel caso in cui l'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa venga venduto e nel caso in cui l'Assicuratore liquidi l'indennizzo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può risolvere il contratto di assicurazione mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Centro Servizi alla Clientela, Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), da inviarsi con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da ciascuna scadenza contrattuale.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.

Assicurazione Perdita Totale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: **Stellantis Insurance Europe Ltd**

Indirizzo: **MIB House 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta**

Il presente DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/04/2023 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Stellantis Insurance Europe Ltd è una società facente parte del Gruppo Stellantis e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) rispettivamente con n. di registro C68966, operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

Sede legale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta.






Indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com





Sito internet: <http://reports.stellantis-insurance.it>

Il patrimonio netto di **Stellantis Insurance Europe Ltd** ammonta a 58.595.913 € costituito da un capitale sociale di 2.700.000 € e un conferimento di capitale di 55.895.913 €. L'indice di solvibilità è pari al 121% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva Solvibilità II 2009/138/CE, entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2021.

Le informazioni e i relativi aggiornamenti per entrambe le Compagnie, incluse la Relazione sulla solvibilità e sulla Condizione Finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: <http://reports.stellantis-insurance.it> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: i Sinistri devono essere prontamente denunciati e, in ogni caso, nel termine previsto dall'art. 1913 c.c. inviando, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il "Modulo per la denuncia del Sinistro" a Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO). Il "Modulo per la denuncia del Sinistro" può essere richiesto per posta o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Stellantis Financial Services Italia S.p.A. sarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri mentre la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore, Stellantis Insurance Europe Ltd.
	L'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:
	In caso di Furto Totale
	<ul style="list-style-type: none">▪ Copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;▪ Estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;▪ Copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);▪ Copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;▪ Quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all' eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;▪ Copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;▪ Copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura.▪ copia della fattura di acquisto
	In caso di Distruzione dell'Autoveicolo per Danno Totale
<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;▪ Copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);▪ Copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;▪ Estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;▪ Quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;▪ Copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;▪ Copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;▪ Copia della fattura di acquisto;▪ Copia della perizia.	
In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.	
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono altri enti/strutture convenzionate con la compagnia.	
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.	
Prescrizione: i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui vieni a conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall'adesione ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con lettera Raccomandata A/R. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente. Comunque, l'Assicuratore accetterà recesso inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. L'impresa provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente.
Risoluzione	Puoi comunicarci formalmente la tua disdetta a mezzo Raccomandata A/R. a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Centro Servizi alla Clientela, Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche che abbiano richiesto una locazione finanziaria presso Stellantis Financial Services Italia S.p.A.. per l'acquisto di un veicolo del network Stellantis.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi a carico dell'Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 50%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente/Intermediario.	
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale: Stellantis Insurance Europe Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO) oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: stellantis-complaints@stellantis.com L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su: i. le cause del ritardo; ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.
Al Maltese Office of Arbitrator for Financial Services (OAFS)	Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbitrator for Financial Services istituita ai sensi del Arbitrator for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.financialarbiter.org.mt/
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Per questo contratto l'impresa non dispone di un'area Internet dispositiva riservata al Contraente (c.d Home Insurance), pertanto dopo la sottoscrizione non potrai gestire telematicamente il contratto medesimo.	

Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nel Set Informativo.

Aderente: la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria concesso da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. per l'acquisto di un Autoveicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che ha aderito Polizza Collettiva.

Assicuratore: Stellantis Insurance Europe Ltd.

Autoveicolo: l'Autoveicolo acquistato dall'Aderente attraverso una locazione finanziaria concesso dalla Contraente e designato nel Modulo di Adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva "GAP" N° IT5C03.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Condizioni Generali di Assicurazione: l'insieme delle clausole che disciplinano la presente polizza collettiva, regolando i rispettivi rapporti tra Assicuratore, Contraente ed Aderente.

Contraente: Stellantis Financial Services Italia S.p.A., iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. n. D000533343 che stipula la presente Polizza Collettiva.

Data di Decorrenza: data di decorso dell'operatività della garanzia assicurativa.

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro autoveicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Furto Totale: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

IVASS: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che dal 1 gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuite all'ISVAP.

Parti: Contraente, Aderente e Assicuratore, laddove non diversamente specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Polizza: la polizza collettiva n. IT5C03 stipulata da Stellantis Insurance Europe Ltd e Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazione: l'indennità liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Sinistro: Evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, al cui verificarsi viene erogata la prestazione nei limiti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato comprensivo di IVA dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro riportato su Eurotax Giallo. Nel caso in cui l'Autoveicolo non sia presente su Eurotax Giallo il prezzo sarà determinato da un Perito nominato dall'Assicuratore.

Valore d'Acquisto: è il Valore dell'Autoveicolo comprensivo di IVA così come riportato nella fattura d'acquisto dell'Autoveicolo stesso.

Welcome Pack: plico inviato via posta all'Aderente contenente Welcome Letter, Set informativo e Modulo di adesione in duplice copia.

Art. 1 - Oggetto della Polizza

L'assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. A fronte di tali eventi di danno l'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento in cui si verifica un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 8 ("Prestazione assicurativa"), 9 ("Massimali") e 10 ("Esclusioni").

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo che copra integralmente il Valore d'Acquisto, l'Assicuratore riconosce all'Aderente l'importo forfettario di 2.000,00 €. L'indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d'Acquisto e l'ammontare dell'/degli indennizzo/i dovuti all'Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Art. 2 - Soggetti assicurati e veicoli assicurabili

Possono essere assicurati solo gli Autoveicoli di peso, a pieno carico, inferiore o uguale ai Trentacinque (35) quintali purché non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione ed a condizione che siano stati acquistati dall'Aderente tramite locazione finanziaria sottoscritta con la Contraente. In nessun caso l'adesione alla Polizza costituisce condizione per l'erogazione della locazione finanziaria.

Art. 3 - Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie

Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. Ciascuna parte (Assicuratore e Aderente) potrà comunicare formalmente la propria disdetta a mezzo raccomandata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Centro Servizi alla Clientela, Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.

La copertura decorre dalle ore 24 dell'iniziale adesione, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 4.

Resta fermo il diritto di ripensamento di cui all'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che l'Aderente dovrà direttamente comunicare con lettera Raccomandata A/R inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente entro il termine di 14 giorni. Comunque, l'Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. La Contraente provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente.

La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella della locazione finanziaria per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura.

La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base a quanto risulta dall'atto di vendita che l'Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Centro Servizi alla Clientela - Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO).
- b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Adesione

Per ogni Aderente, la copertura assicurativa relativa alla Polizza ha una durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. L'Aderente aderisce alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione come data di decorrenza, a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il Premio per ciascun periodo di operatività contrattuale mensile sarà calcolato moltiplicando il Valore d'Acquisto per il tasso dello 0,09%. Quindi: Premio mensile = Valore d'Acquisto x 0,09%.

L'ammontare del premio, calcolato come sopra indicato, comprende l'imposta d'assicurazione, attualmente pari al 13,5%.

I costi a carico dell'Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dalla Contraente.

In deroga all'art. 1891 c.c. il premio di polizza sarà corrisposto direttamente dall'Aderente e pagato tramite la Contraente. In particolare, la Contraente addebiterà il premio unitamente all'addebito dei canoni di rimborso della locazione finanziaria, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.

Il pagamento sarà effettuato tramite mandato SEPA.

Art. 6 - Estinzione integrale anticipata della locazione finanziaria

In caso di estinzione integrale anticipata della locazione finanziaria oggetto del contratto, le coperture assicurative di cui alla Polizza cessano di avere efficacia. L'Assicuratore restituirà all'Aderente la parte non-goduta del Premio pagato, al netto delle imposte.

L'Assicuratore tratterà dall'importo dovuto 20 € a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a 20 € nulla sarà dovuto dall'Assicuratore all'Aderente.

Art. 7 - Sospensione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. se l'Aderente non paga il premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze venute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 8 - Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquiderà, in caso di Sinistro, un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo, in percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di acquisto dell'Autoveicolo assicurato, secondo il seguente schema:

Meno di 5 anni	Più di 5 anni ma meno di 8 anni	Da 8 anni in poi
Il 100% della differenza	Il 50% della differenza	Il 30% della differenza

e comunque nei limiti del massimale riportato nel successivo Art. 9.

Esempio					
Valore d'Acquisto	Valore commerciale al momento del Sinistro	Differenza tra Valore d'Acquisto e Valore Commerciale	Anni dalla data di acquisto	Percentuale variabile	Indennizzo liquidato
10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6	50%	2.500,00 €

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo che copra integralmente il Valore d'Acquisto, l'Assicuratore riconosce all'Aderente esclusivamente un importo forfettario pari ad 2.000,00 €.

Art. 9 - Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a 25.000,00 €.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo, la copertura dovrà considerarsi di secondo rischio, ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 1.

Anche ai fini di quanto sopra si applicano al presente contratto, ed a carico dell'Aderente, le disposizioni di cui all'art. 1910 c.c e gli obblighi di avviso ivi specificati.

L'inosservanza dolosa di tali obblighi di avviso può comportare la perdita dell'indennizzo.

Art. 10 - Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
 - b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
 - c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
 - d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- Parimenti la copertura è esclusa nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:
- a) utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
 - b) guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - c) guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - d) soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
 - e) circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:
- a) ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
 - b) ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;

- c) i ciclomotori ed i motoveicoli;
d) ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
e) ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.

Art. 11 - Titolare dell'interesse assicurativo e del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

Il diritto all'indennizzo spetta all'Aderente (o ai suoi successori mortis causa), il quale potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all'apertura della pratica relativa al Sinistro. In particolare, egli avrà la facoltà di avvalersi dell'indennizzo al fine di estinguere o ridurre (fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di indennizzo) il proprio eventuale debito nei confronti di Stellantis Financial Services Italia S.p.A., autorizzando Stellantis Insurance Europe Ltd ad operare in tal senso.

Art. 12 - Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere prontamente denunciati e, in ogni caso, nel termine previsto dall'art. 1913 c.c. inviando, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il "Modulo per la denuncia del Sinistro" a Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO). Il "Modulo per la denuncia del Sinistro" può essere richiesto per posta o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. sarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri e la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore.

La mancata denuncia del Sinistro può comportare la perdita dell'indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- c) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- d) copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all' eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura;
- h) copia della fattura di acquisto.

In caso di Distruzione dell'Autoveicolo per Danno Totale

- a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- b) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- c) copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- h) copia della fattura di acquisto;
- i) copia della perizia.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Aderente viene a conoscenza di esso, se prova di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.

Art. 13 - Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione. Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al Valore Commerciale da attribuire all'Autoveicolo al tempo del Sinistro, queste convengono di demandare l'accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Aderente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico Perito nominato e le Parti convengono espressamente che la decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le Parti. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Le Parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.

L'accredito all'Aderente od ai suoi aventi causa da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.

Art. 14 - Reclami

Reclami rivolti all'Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale:

Stellantis Insurance Europe Ltd - c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: stellantis-complaints@stellantis.com

L'Assicuratore s'impegna a comunicare a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su:

- i. le cause del ritardo;
- ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbitrator for Financial Services istituita ai sensi del Arbitrator for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: <https://www.financialarbitrator.org.mt/>

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all' IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, l'Assicurato può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 16 - Legge applicabile

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviate al seguente indirizzo: Stellantis Financial Services Italia S.p.A., presso IdeaCall S.r.l., via Galdoni 38/40 - 20090 - Trezzano Sul Naviglio (MI). Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'indirizzo di residenza dell'Aderente, così come indicato sul contratto di locazione finanziaria o all'eventuale diverso domicilio indicato al momento dell'adesione.

Art. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Art. 19 - Estensione Territoriale

La garanzia ha validità in Italia ed esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 20 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi) da una Parte e dall'altra un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.